

L'accordo di partenariato tra Unione Europea e Giappone e i rapporti bilaterali all'epoca delle *trade war*. Dati personali, proprietà intellettuale e *automotive*

📅 24/10/2018

📌 GLOBALLY MINDED, SOCIETÀ, PROTEZIONE DEI DATI E CYBERSECURITY, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, AUTOMOTIVE

Roberto A. Jacchia

Il 17 luglio 2018, a seguito del 25° vertice UE-Giappone svoltosi a *Tokyo*, l'Unione Europea e il Giappone hanno sottoscritto un Accordo di partenariato economico, la cui entrata in vigore è prevista entro la fine dell'attuale mandato della Commissione nel 2019.

L'Accordo di partenariato con il Giappone è quello di maggiore dimensione mai negoziato dall'Unione Europea, creando una zona di libero scambio che comprende oltre 600 milioni di persone e circa un terzo del PIL mondiale. L'Accordo mira ad eliminare i dazi doganali su oltre il 90% delle

esportazioni dell'UE in Giappone, altresì permettendo la rimozione di una serie di barriere normative. Grazie all'Accordo, le principali esportazioni agricole dell'UE avranno accesso al mercato giapponese, e le opportunità dell'Unione aumenteranno in numerosi settori. L'Accordo apre anche i mercati dei servizi, in particolare, dei servizi finanziari, del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei trasporti, e riflette gli *standard* più elevati a livello mondiale in materia di lavoro, ambiente e protezione dei consumatori. Contiene anche un capo sullo sviluppo sostenibile ed è il primo negoziato dall'Unione che prevede impegni specifici in relazione all'accordo di Parigi sul clima.



L'Accordo consentirà l'eliminazione di diverse categorie di barriere tecniche agli scambi, tra cui la duplicazione di *test* e prove, promuovendo l'adozione delle norme tecniche utilizzate nell'Unione in settori di punta, quali veicoli a motore, prodotti elettronici, prodotti farmaceutici e dispositivi medici, nonché tecnologie verdi. Ad esempio, entrambe le Parti hanno acconsentito ad espandere il *Mutual Recognition Agreement on Good Manufacturing Practice*¹ ai nuovi prodotti farmaceutici, inclusi i medicinali ad azione immunologica ed i vaccini. Inoltre, già nel novembre 2014, il Giappone aveva adottato la norma internazionale sui sistemi di gestione della qualità (QMS) sulla quale si basa il sistema "EU QMS" dell'Unione per i dispositivi medici. Tutto ciò permetterà una riduzione significativa dei costi della certificazione dei prodotti europei esportati in Giappone.

In parallelo, continuano i negoziati con il Giappone riguardo alla protezione degli investimenti. Entrambe le parti hanno assunto l'impegno a progredire verso una convergenza in materia per creare un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti in Europa e Giappone.

L'Accordo dovrebbe anche agevolare le esportazioni italiane in Giappone, attualmente il sesto *partner* commerciale dell'Italia al di fuori dell'Unione². Numerosi progetti volti ad incrementare la conoscenza delle reciproche opportunità di collaborazione ed investimento sono stati proposti e realizzati con regolarità nel corso degli anni. Ad esempio, le iniziative dell'*Italy-Japan Business Group*³ mirano a definire

con sempre maggiore precisione le esigenze e gli interessi degli ambienti imprenditoriali di entrambi i Paesi, oltre che a strutturare relazioni industriali e commerciali dinamiche.

Nella prospettiva degli operatori di diritto, tra i punti chiave dell'Accordo meritano particolare attenzione la protezione dei dati personali, i diritti di proprietà intellettuale e la rimozione degli ostacoli non tariffari relativi agli autoveicoli.

Protezione dei dati personali e decisione di adeguatezza

La protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale nell'ordinamento dell'Unione e la tutela della vita privata non è un bene disponibile. E' muovendo da queste premesse, che nel gennaio 2017 la Commissione Europea aveva aperto un dialogo con il Giappone sullo scambio dei dati personali nei contesti commerciali assicurando al contempo la loro massima protezione⁴. Il 17 luglio 2018 l'Unione Europea e il Giappone hanno concluso positivamente i colloqui sulla reciproca adeguatezza⁵, convenendo di riconoscere come "equivalenti" i rispettivi sistemi di protezione, al fine di stabilire flussi di dati sicuri.

A seguito di ciò, il 5 settembre 2018 la Commissione ha iniziato la procedura c.d. di adeguatezza ai sensi del Regolamento n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,

¹ Si veda il seguente [LINK](#).

² Si veda il seguente [LINK](#).

³ L'*Italy Japan Business Group* è un organismo creato dalle comunità imprenditoriali italiana e giapponese, con il patrocinio dei rispettivi Ministeri dello Sviluppo Economico (MiSE e METI), per promuovere una maggiore cooperazione industriale tra i due Paesi. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente [LINK](#).

⁴ Si veda la Comunicazione della Commissione del 10.01.2017, Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato, COM(2017) 7 final. Disponibile al seguente [LINK](#).

⁵ Tramite le decisioni di adeguatezza, che possono integrare gli accordi commerciali e amplificarne i benefici, la Commissione stabilisce che un Paese terzo offre, tramite le normative nazionali o gli impegni internazionali, un livello di protezione dei dati personali paragonabile a quello dell'Unione Europea.

GDPR)⁶, pubblicando il progetto di decisione ed i relativi documenti⁷. Tra questi figurano le garanzie supplementari che il Giappone applicherà ai dati personali dell'Unione trasferiti in Giappone, nonché gli impegni relativi all'accesso ai dati personali da parte delle Autorità pubbliche giapponesi a fini di sicurezza nazionale, che garantiscono un livello di protezione equivalente a quello europeo. In Giappone è attualmente in corso una procedura analoga per riconoscere il quadro di protezione dei dati adottato dall'Unione.

Appunto al fine di garantire un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello europeo, il Giappone si è impegnato a mettere in atto, prima che la Commissione adotti formalmente la decisione di adeguatezza, le seguenti garanzie supplementari a protezione dei dati personali trasferiti in Giappone:

- norme che forniscano ai cittadini europei i cui dati personali sono trasferiti in Giappone garanzie supplementari che elimineranno numerose delle differenze attuali tra i due sistemi di protezione dei dati. Queste garanzie rafforzeranno la protezione dei dati sensibili, le condizioni alle quali i dati dell'Unione possono essere successivamente trasferiti dal Giappone verso un altro Paese terzo e l'esercizio dei diritti individuali di accesso e di rettifica. Queste norme saranno vincolanti per le imprese giapponesi che importano dati dall'Unione e potranno essere fatte valere dall'Autorità giapponese per la protezione dei dati personali (*Personal Information Protection Commission*, PPC) e dinanzi all'Autorità giudiziaria giapponese;
- norme relative all'accesso ai dati personali europei da parte delle Autorità giapponesi a fini di sicurezza nazionale, garantendo che qualsiasi

utilizzo a tali fini dovrà limitarsi a quanto necessario e proporzionato, con possibilità di controllo indipendente;

- meccanismi di gestione e risoluzione dei reclami dei cittadini europei riguardo all'accesso ai loro dati da parte delle Autorità giapponesi. Questi meccanismi saranno amministrati e controllati dall'Autorità giapponese indipendente per la protezione dei dati.

Le procedure interne per l'adozione finale della decisione reciproca di adeguatezza prevedono, per l'Unione, l'ottenimento del parere del Comitato europeo per la protezione dei dati ed il via libera di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati Membri dell'UE. Si dovrà inoltre informare la Commissione per Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo sui contenuti della decisione di adeguatezza, e la relativa decisione verrà adottata dal Collegio dei membri della Commissione.

La decisione di adeguatezza non richiede che il sistema di protezione dei dati del Paese terzo sia identico a quello europeo, ma si basa su una nozione di "equivalenza essenziale", con valutazione dei meccanismi di controllo e di ricorso disponibili. La decisione non ha limiti temporali di durata, ma sarà monitorata e adeguata, o addirittura, ritirata qualora sopravvenissero circostanze che influenzano negativamente il livello di protezione dei dati nel Paese terzo. La Commissione effettuerà un primo riesame della decisione due anni dopo l'adozione, dopodiché i controlli avranno cadenza quadriennale.

Diritti di proprietà intellettuale

⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). GUUE L 119 del 04.05.2016.

⁷ Si veda il seguente [LINK](#).

Il testo dell'Accordo include un capitolo relativo alla proprietà intellettuale (Capitolo 14)⁸, che si basa sugli impegni assunti dalle parti in seno all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (*World Trade Organisation*, WTO) e li consolida in linea con le normative europee. Questo capitolo prevede disposizioni sulla protezione dei segreti commerciali, sui marchi, sui diritti d'autore e sui brevetti, norme minime comuni sulla protezione dei dati relativi alle sperimentazioni cliniche secondo la legislazione farmaceutica e disposizioni sulla tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, nell'Accordo è disposto che ciascuna delle parti dovrà accordare ai cittadini dell'altra parte, "... *un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale...*"⁹.

Le parti sono altresì impegnate a promuovere la trasparenza e l'efficienza della gestione dei rispettivi regimi di proprietà intellettuale, con ogni ragionevole sforzo per adottare misure appropriate al fine di pubblicare e rendere agevolmente disponibili le informazioni sulle modalità di domanda e concessione dei brevetti, sulla registrazione dei disegni e dei modelli e sulla registrazione di nuove varietà vegetali ed indicazioni geografiche. L'Accordo include anche norme specifiche in materia di *copyright*¹⁰.

Con riferimento ai brevetti relativi ai prodotti farmaceutici, l'Accordo prevede "... *un periodo compensativo di protezione pari al periodo durante il quale un'invenzione brevettata non può essere utilizzata a causa della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. A decorrere dalla data della*

firma del presente accordo la durata massima di tale periodo compensativo è fissata a cinque anni dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti di ciascuna Parte..."¹¹. Nelle grandi linee, questi contenuti replicano il sistema del certificato complementare di protezione (CCP) europeo, secondo il sistema del Regolamento (CE) n. 469/2009¹².

Il capitolo sui diritti di proprietà intellettuale include infine norme sulla protezione dei segreti commerciali, con una disciplina, ancora una volta, molto simile a quella europea¹³.

Autoveicoli

L'Accordo assicura l'adesione dell'Unione Europea e del Giappone alle medesime norme internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e di protezione dell'ambiente. Pertanto, gli autoveicoli prodotti nell'Unione dovranno soddisfare gli stessi requisiti di quelle giapponesi, così da non dover essere nuovamente sottoposti a prove di certificazione per l'esportazione in Giappone. Il Giappone si è, per sua parte, impegnato ad aderire alle norme tecniche internazionali in materia, ed esportare autoveicoli in Giappone sarà più semplice.

L'Accordo comprende anche la creazione di un meccanismo di risoluzione rapida delle controversie specifico in materia di autoveicoli, ed una clausola di salvaguardia che consente all'Unione Europea di reintrodurre eventuali dazi qualora il Giappone (re)introduca ostacoli non tariffari all'importazione di autoveicoli dall'Unione od interrompa l'applicazione degli applicabili Regolamenti UNECE (*United*

⁸ Si veda il testo dell'Accordo di partenariato economico, disponibile al seguente [LINK](#).

⁹ Articolo 14.4 dell'Accordo di partenariato economico.

¹⁰ Si veda il Capitolo 14, Sezione B, Sottosezione 1, dell'Accordo di partenariato economico.

¹¹ Articolo 14.35 dell'Accordo di partenariato economico.

¹² Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali. GUUE L 152 del 16.06.2009.

¹³ Se veda il Capitolo 14, Sezione B, Sottosezione 7, dell'Accordo di partenariato economico.

Nations Economic Commission for Europe Regulations)¹⁴.

Infine, grazie all'Accordo, gli autoveicoli ad idrogeno di futura generazione omologati nell'Unione potranno essere esportati in Giappone senza necessità di modifiche.

L'ombra delle *trade war*

L'Accordo di partenariato tra Unione Europea e Giappone non è l'unico grande scenario del commercio internazionale che il Giappone mira a stabilizzare.

Il 26 settembre 2018, a seguito del Vertice dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente degli Stati Uniti *Donald Trump* e il Primo Ministro giapponese *Shinzo Abe* hanno rilasciato una dichiarazione congiunta¹⁵ in cui hanno sottolineato l'importanza di relazioni economiche forti, durevoli e reciprocamente vantaggiose tra Stati Uniti e Giappone, annunciando che avvieranno delle negoziazioni nella direzione di un accordo commerciale bilaterale, che riguarderà, in una fase iniziale, lo scambio di beni e servizi e, successivamente, anche gli investimenti.

Il valore dello scambio di beni e servizi tra Stati Uniti e Giappone è stato stimato in circa 283,6 miliardi di dollari nel 2017. Nello stesso anno, le esportazioni americane sono state di circa 114 miliardi di dollari, mentre le importazioni di 169,5 miliardi. Il disavanzo commerciale (*trade deficit*) statunitense con il Giappone è stato di circa 55,5 miliardi di dollari nel 2017¹⁶.

Durante le negoziazioni, le parti hanno reso note le reciproche posizioni, nel senso che:

- per gli Stati Uniti, l'accesso al mercato giapponese nel settore

automobilistico dovrebbe portare ad un aumento della produzione e dell'occupazione nelle industrie *automotive* statunitensi;

- per il Giappone, l'accesso al mercato americano dovrebbe in particolar modo riguardare i prodotti agricoli, forestali e della pesca.

L'avvio dei negoziati sembrerebbe seguire le minacce statunitensi di imporre dazi sull'importazione degli autoveicoli. Gli Stati Uniti costituiscono, infatti, uno dei maggiori mercati al mondo per le imprese automobilistiche giapponesi.

In precedenza, il Governo giapponese aveva ribadito in più occasioni l'intenzione di non avviare accordi bilaterali con gli Stati Uniti, invitando il Governo statunitense ad aderire al Partenariato Trans-Pacifico (*Trans-Pacific Partnership* - TPP), il progetto di accordo commerciale multilaterale attualmente sottoscritto da 11 Stati dell'area pacifica e asiatica (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam). Tuttavia, durante la visita nell'aprile 2018 del Primo Ministro giapponese a *Mar-a-Lago* in Florida, il presidente *Trump* ha dichiarato, in linea con le nuove politiche dell'Amministrazione americana, che tale accordo presentava "... *too many contingencies and no way to get out of it if it doesn't work...*", aggiungendo che "... *bilateral deals are far more efficient, profitable and better for our workers...*"¹⁷. Per altro riguardo, in vista della possibile imposizione di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, il Giappone ha notificato all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (*World Trade Organisation*, WTO) la sua intenzione di esercitare i propri diritti nell'ambito del WTO qualora le sanzioni commerciali

¹⁴ Si veda il seguente [LINK](#).

¹⁵ *Joint Statement of the United States and Japan*, 26.09.2018, disponibile al seguente [LINK](#).

¹⁶ Si veda il seguente [LINK](#).

¹⁷ *New York Times* 18.04.2018, *Trump, in Another Apparent Reversal, Says Trans-Pacific Trade Pact Has 'Too Many Contingencies'*, disponibile al seguente [LINK](#). Si veda anche il seguente [LINK](#).

minacciate venissero effettivamente applicate¹⁸.

L'Accordo di partenariato tra UE e Giappone si colloca, dunque, in una posizione di controtendenza, in uno scenario globale che vede gli strumenti del commercio multilaterale messi in continua discussione dalle politiche tariffarie aggressive dell'Amministrazione

Trump. D'altra parte, le *trade war* in atto fra le superpotenze economiche del pianeta, USA e Cina, potrebbero riflettersi sull'intera geopolitica degli scambi e sulle *supply chain* di tutti i settori interessanti le regioni asiatiche, non escluso il buon funzionamento del neonato partenariato euro-nipponico.


¹⁸ G/L/1240, G/SG/N/12/JPN/4, 22.05.2018, disponibile al seguente [LINK](#).



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com